



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 31/01/2019

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	Golini Stefano	X	
2	Lanzoni Fosca	X	
3	Cavina Marco		X
4	Tassinari Nicola	X	
5	Dall'aglio Carlo	X	
6	Avoni Federico	X	
7	Rambaldi Deborah	X	
8	Sgubbi Valentina	X	
9	Frabboni Nicoletta	X	
10	Grandi Simone	X	
11	Gasparri Maurizio		X
12	Tedaldi Antonio	X	
13	Folli Cinzia		X

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Letizia Ristauri.

Il Presidente Del Consiglio Avoni Federico assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Espone il punto l'assessore al Bilancio Tassinari evidenziando che nel testo della delibera sembrano esserci errori materiali dovuti a vecchi refusi, segnala che nelle premesse che il nr. di delibera di conferma delle aliquote probabilmente è sbagliato essendo riportato erroneamente anno 2018. Grandi chiede se la delibera nella sostanza sia corretta o meno. Tassinari risponde che forse ci sono dei refusi ma la delibera è corretta. Il sindaco fa notare che i dati riportati sono corretti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- richiamata la propria deliberazione C.C. n. 68 del 29/11/2017 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 20 del 28/4/2016 e C.C. n. 8 del 15/3/2017;

- richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13, e, in particolare, le disposizioni inserite con L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015 ed espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999, in vigore dal 1.1.2016:

a) esenzione IMU dei terreni agricoli dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. n. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/11);

c) abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

d) esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. n. 208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11);

- tenuto conto dell'esigenza del Bilancio comunale di previsione anno 2019, onde assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati alla collettività;

- verificato che le aliquote IMU e TASI di interesse per le sole unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, già deliberate nei precedenti anni 2016-2018, prevedevano sugli stessi immobili una doppia imposizione del **4,6** per mille a titolo di IMU e del **1,4** per mille a titolo di TASI;

- ritenuto opportuno, anche al fine di snellire le modalità di calcolo per gli eventuali contribuenti interessati, di ridefinire l'**aliquota ordinaria IMU** limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero delle fattispecie di immobili in categoria catastale A1, A8 e A9 che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., **nell'aliquota ordinaria IMU del 6 per mille**;

- ritenuto pertanto di riconfermare, per l'anno 2019 le aliquote IMU già deliberate nei precedenti anni 2016-2018 con le precedenti richiamate deliberazioni, ad eccezione della **aliquota ordinaria IMU di cui al punto precedente**;

- atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, nonché in ordine

all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento del 25% dell'imposta annua dovuta per gli immobili locati a canone concordato predisponendo apposite comunicazioni da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, divulgandole mediante il personale dell'Ufficio Tributi, rendendole disponibili sul sito dedicato, nonché a mezzo degli urp comunali, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

- vista la già richiamata deliberazione C.C. n. 68 del 29.11.2017 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 22 del 30/4/2015 rettificata con delibera n. 45 del 30/7/2015 e confermate con deliberazioni C.C. n. 20 del 28.04.2016 e C.C. n. 8 del 15.3.2017;

- ritenuto di riconfermare le aliquote TASI già deliberate con le precedenti richiamate deliberazioni C.C. n. 22 del 30.4.2015 rettificata con delibera n. 45 del 30/7/2015, precisando che in considerazione della già intervenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, **di azzerare l'aliquota TASI delle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, in virtù del contestuale incremento dell'aliquota IMU al 6 per mille delle stesse fattispecie, mentre resta invariata **l'aliquota TASI dell'1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- verificato che la disposizione di cui al punto precedente non comporta alcun minore gettito di entrata in quanto per gli immobili classificati catastalmente in categoria **A1, A8 e A9, l'aliquota IMU prevista del 6 per mille** corrisponde complessivamente a quanto già dovuto a titolo di IMU + TASI da parte dei medesimi soggetti passivi in possesso dei requisiti di abitazione principale negli anni precedenti, ma che la previsione si rende opportuna per maggiore semplificazione;

- Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;

- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 24/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,

Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

- visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Grandi, Tedaldi)

Medesime risultanze per l'immediata eseguibilità.

DELIBERA

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. n. 21 del 30 aprile 2015 e confermate con deliberazioni C.C. n. 20 del 28 aprile 2016 e C.C. n. 8/2017 e n. 68/2017 ad eccezione della specifica di cui al successivo punto g) per le motivazioni in premessa riportate e che per facilitazione di lettura vengono di seguito riportate:

a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 9,6 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del 10,6 per mille per le aree fabbricabili (fatto salvo per le aree edificabili che ricadano nelle condizioni successivamente indicate e finalizzate all'incentivazione dell'utilizzo ai fini edificatori delle stesse) e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU);

aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille nei seguenti casi:

c) ai possessori che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

d) ai possessori che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) ai possessori dei terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e su tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013;

f) ai possessori dei fabbricati di categoria catastale D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che incrementino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3 a condizione che presentino, entro il termine per il pagamento della seconda rata al Servizio Tributi Associato del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato;

g) aliquota ordinaria IMU del **6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

h) aliquota agevolata IMU al 4,6 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

i) aliquota agevolata IMU al 5,3 per mille, ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

2) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. c) del precedente punto, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento di imposta introdotto dal 2016 ex lege (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I

soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 tuttavia privi dei restanti requisiti sopraindicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta ex lege, applicano aliquota ordinaria IMU al 9,6 per mille;

3) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. d) del precedente punto, solamente per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11), l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4) di definire, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per **l'anno 2019**, le aliquote della **TASI** di seguito riportate:

a) **aliquota zero** su **tutte le categorie di immobili, compreso** unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI;

b) aliquota **Tasi del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal pagamento dell'IMU;

5) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Con le medesime risultanze viene votata l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avoni Federico

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letizia Ristauri

(atto sottoscritto digitalmente)